



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE

RG 68/2025 LIQ. CONTR.

PROC. UNIT. 192-1/2025

DEPOSITATA E PUBBLICATA
IL 16/07/2025

Il Tecnico di Amministrazione
Dott.ssa Anna Petra De Polo

Il Tribunale di Treviso, nella persona dei signori Magistrati:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| - dott. Bruno Casciarri | Presidente |
| - dott.ssa Clarice Di Tullio | Giudice rel. |
| - dott.ssa Elena Merlo | Giudice |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero 192-1/2025 R.G. P.U. promossa

da

Tiziana Majo

RICORRENTE

Il Tribunale,

letto il ricorso proposto da Tiziana Majo ai sensi dell'art. 268 CCII,

ritenuta, in via preliminare, la propria competenza territoriale, essendo la ricorrente a Spresiano,

rilevato che al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC, che illustra adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della ricorrente,

evidenziato che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII,

ritenuto che la ricorrente si trovi in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2.1, lett. c, CCII perché:

- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza,

- ha debiti per euro 134.030,50 e percepisce redditi da lavoro dipendente,

ritenuto quindi che ricorrano le condizioni soggettive, oggettive e probatorie per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata,



p.q.m.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di Tiziana Majo,
nomina la dott.ssa Clarice Di Tullio quale giudice delegato e l'avv. Chiara Pagotto quale
liquidatore,

ordina alla ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il
quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta
elettronica certificata, la domanda di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art.
201 CCII,

rimette al giudice delegato la determinazione dei limiti ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII,
dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale,

dispone che la notifica della sentenza al ricorrente venga assicurata dalla cancelleria e la
notifica ai creditori venga assicurata dal liquidatore.

Treviso, 15 luglio 2025

Il Giudice Estensore

Clarice Di Tullio

Il Presidente

Dott. Bruno Casciarri

